



Il Capogruppo Verdi

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Discipline del Benessere e Bio-Naturali.

**Di iniziativa di Walter Caporale,
Capogruppo dei VERDI Regione Abruzzo.**

Walter Caporale

L'Aquila, 24 ottobre 2005



Il Capogruppo Verdi

Relazione

La medicina convenzionale si è strutturata a partire da un modello culturale, quello scientifico-meccanicista, che assimila l'organismo vivente ad un meccanismo; da ciò lo sviluppo di studi sulla struttura dell'organismo (anatomia), del suo funzionamento (fisiologia) e delle sue disfunzioni (patologia). La pratica della medicina convenzionale (e delle medicine non convenzionali che condividono tale modello) richiede pertanto una profonda conoscenza della struttura del corpo umano e delle sue dinamiche ordinarie e anomale; questo approccio informa tutta la struttura socio-sanitaria che pertanto è preposta a riconoscere le patologie (diagnosi) e ad intervenire per ripristinare il normale funzionamento (terapia) con svariati strumenti, principalmente con la terapia farmacologia e chirurgica.

Esistono altri modelli culturali che propongono un diverso approccio al benessere e al disagio della persona, fornendone una interpretazione che mette in primo piano la dimensione educativo-evolutiva. Pur nella diversità dei fondamenti e la molteplicità degli approcci, si può identificare un comun denominatore che permette di creare un universo omogeneo per alcune discipline (diffuse da sempre sia in oriente che in occidente) che pongono al centro l'unicità e la globalità della persona, il dinamismo vitale dell'organismo e la tradizionale fiducia nei metodi naturali la finalizzazione a migliorare il livello qualitativo della vita.

Nell'ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni di salute, alla rimozione degli stati di disagio, alla prevenzione di stati patologici, in generale mirate a generare una migliore qualità della vita.

Sono state definite in vari modi: medicine alternative, terapie energetiche, pratiche complementari ecc.; recentemente sono state raggruppate nella categoria delle medicine non convenzionali per distinguerle dalla medicina comunemente riconosciuta dagli ordinamenti e organizzata all'interno dei Servizi Sanitari Nazionali e Regionali.

Tale definizione, anche se accolta ed utilizzata attualmente dall'ordinamento istituzionale e politico sia in sede nazionale che in sede di unione europea, mal si presta a delimitare un ambito di riconoscimento di queste discipline, limitandosi a inserirle, per esclusione, in una categoria troppo generica e omnicomprensiva.

Si ritiene indispensabile riconoscere le peculiarità originali di un gruppo di queste discipline che non appartengono e non possono appartenere all'area sanitaria così

Walther Casareale ²



Il Capogruppo Verdi

come oggi è concepita e strutturata in quanto attengono ad universi culturali, affermano principi generali e generano pratiche operative sostanzialmente diversi da quelle della medicina convenzionale.

Il comune riferimento alla vita e alla natura suggerisce i termini biologico e naturale; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologie né convenzionale né non convenzionale suggerisce di evitare il termine medicine e di adottare il termine tipico delle pratiche educativo-evolutive, cioè discipline.

Da qui la definizione di **Discipline Bio-Naturali**.

Alcune di queste discipline si sono già affermate nel sociale e sul mercato in forza dell'innegabile efficacia e sono utilizzate abitualmente da decine di migliaia di persone; se utilizzate da operatori preparati e coscienti, queste discipline hanno dimostrato notevoli capacità di incrementare il benessere e migliorare la qualità di vita di quanti le praticano e si sono dimostrate in grado di produrre consistenti benefici anche sul piano dell'ottimizzazione delle risorse sociali, consentendo un risparmio nella spesa sanitaria.

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che regolamenti questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza.

In breve:

- **l'articolo 1** della presente proposta definisce le finalità delle attività denominate discipline del benessere e bio-naturali
- **l'articolo 2** definisce le Discipline del benessere e bio-naturali e gli operatori in discipline del benessere e bio-naturali.
- **l'articolo 3** individua il percorso di formazione ai sensi della l.reg. 111/95.
- **l'articolo 4** individua le modalità di istituzione del Comitato per le Discipline del benessere e bio-naturali che avrà compiti di supporto all'attività della Regione Abruzzo garantendo al proprio interno la massima rappresentatività degli operatori del settore.
- **l'articolo 5** istituisce l'elenco regionale delle Discipline del benessere e bio-naturali e relative modalità di iscrizione.

Walter Caporale ³



Il Capogruppo Verdi

- **l'articolo 6** istituisce la Rete del Benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.
- **l'articolo 7** individua la copertura finanziaria alla presente legge.
- **l'articolo 8** ne sancisce l'entrata in vigore e l'obbligo di osservanza.

Walter Caporale ⁴



Il Capogruppo Verdi

Discipline del Benessere e Bio-Naturali.

ARTICOLO 1

Finalità.

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

ARTICOLO 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
- 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.
- 4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita

Walter Caporale ⁵



Il Capogruppo Verdi

salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

ARTICOLO 3 **Formazione.**

1. All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un percorso di formazione, predisposto nell'ambito della legge regionale 17 luglio 1995, n. 111 - "Formazione professionale".

ARTICOLO 4 **Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.**

1. La V Commissione istituisce entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, apposito Comitato tecnico-scientifico prevedendone composizione, funzioni e risorse finanziarie, comunque garantendo un'ampia rappresentatività di tutti gli attori operanti nell'ambito delle discipline del benessere e bio-naturali e nel contempo le esigenze di capacità operativa.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della salute, di concerto con l'Assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro e con l'Assessore alle Attività Produttive e al sostegno delle PMI e per l'Innovazione e la Competitività, entro 60 giorni dalla costituzione da parte della V Commissione.

3. Il Comitato di cui al comma 2, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:

- a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
- b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore e loro eventuale istituzione ex-novo qualora fosse ritenuto opportuno;
- c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina ;
- d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.

Walter Casareale ⁶



Il Capogruppo Verdi

4. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 2, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d).

5. Il Comitato, integrato con gli esperti previsti dalla V Commissione, propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

6. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

ARTICOLO 5

Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali.

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

Walter Casareale ⁷



Il Capogruppo Verdi

ARTICOLO 6

Rete del benessere.

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

ARTICOLO 7

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 2005 con gli stanziamenti iscritti nel Capitolo 81500 dell'UPB 001 denominato "Quota del Fondo sanitario Nazionale di parte corrente" FO 012 del Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.
2. Per gli esercizi successivi al 2005 si provvede al rifinanziamento con Legge di Bilancio.

ARTICOLO 8

Validità.

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURA,
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Walter Caporale 8